

**Regolamento recante norme per la destinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO, in particolare, l'articolo 13-bis introdotto con la predetta legge di conversione che abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 in materia di incentivi per la progettazione e aggiunge i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all'articolo 93 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 il quale dispone che a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

VISTO l'articolo 93, che al comma 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 dispone che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto;

VISTO l'articolo 93, che al comma 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 dispone che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 217, comma 1, lettera qq), che abroga l'articolo 13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90;

VISTO l'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 recante il regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE e in particolare l'articolo 3, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.49 recante il regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 che contiene le definizioni degli interventi edilizi;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 recante il regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.143 recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il verbale dell'accordo raggiunto il \_\_\_\_\_ in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale civile con il quale sono state stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi;

VISTO il parere espresso dal Consiglio centrale della rappresentanza militare (ovvero: Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto .....);

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_);

adotta il seguente regolamento

## **Articolo 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la destinazione, quantificazione e ripartizione del fondo per la progettazione ed innovazione di cui all'articolo 93 commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le disposizioni del presente regolamento, per la corresponsione degli incentivi relativi agli interventi infrastrutturali di riferimento, si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia nel caso in cui i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia nel caso in cui siano stati pubblicati successivamente al decreto-legge citato, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sia nel caso in cui gli inviti a presentare offerte siano stati inviati anteriormente al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia in caso essi siano stati inviati successivamente al decreto-legge citato.

3. Per gli incentivi relativi a incarichi svolti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si applica il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n.90 con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n.90.

5. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori aggiudicati con il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208. Gli incentivi non sono dovuti al personale dipendente cui sono corrisposte specifiche indennità correlate ai compiti tecnici.

## **Articolo 2**

**Costituzione e finanziamento del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93 commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

1. E' costituito il fondo di cui all'articolo 93 commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 per appalti di opere e lavori riguardanti le nuove costruzioni, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica escludendo le attività manutentive, ad eccezione della manutenzione straordinaria ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, per i quali siano stati redatti elaborati progettuali ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Il fondo è determinato in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro in ragione dell'entità e del grado di complessità, applicando il sistema di calcolo previsto dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

1. Il fondo è costituito mediante previsione nell'ambito del quadro economico dell'opera o del lavoro con provvedimento del dirigente apicale dell'articolazione del Ministero della difesa che opera come stazione appaltante.

4. A fronte di eventuali ingiustificati incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, depurato del ribasso d'asta offerto, il fondo di cui al precedente comma 2 viene ridotto in maniera proporzionale in relazione alla percentuale di aumento sia dei costi e che dei tempi medesimi rispetto all'iniziale previsione, con conseguente diminuzione delle quote attribuite a tutte le figure intervenute nell'intero procedimento fino ad un massimo del 30 per cento della rispettiva quota.

5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo gli incrementi di costi e di tempi di esecuzione conseguenti a:

- a) sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, alle proroghe o ad altre motivazioni comunque correlate con le predette varianti contrattuali;
- b) a eventi imprevisi e imprevedibili non imputabili alla responsabilità dell'Amministrazione o del personale incentivato o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato, nonché ai ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti all'applicazione delle relative penali contrattuali.

6. In caso di contratti misti, le disposizioni del presente decreto si applicano agli appalti qualificabili come appalti di lavori, compresi gli appalti disciplinati dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208 a prevalenza lavori, ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; le quote del fondo sono ripartite solo con riferimento all'importo dei lavori a base di gara.

7. La riduzione del fondo di cui al comma 4 viene effettuata all'atto dell'emissione della dichiarazione di ammissibilità del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui successivamente all'ammissibilità del collaudo permangano riserve iscritte dall'esecutore non ancora definite, la riduzione del fondo viene effettuata all'esito delle procedure di definizione delle medesime ai sensi degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

8. L'individuazione e l'attestazione del personale destinatario del compenso di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 sono effettuate dal responsabile unico del procedimento, ovvero dal responsabile del procedimento della fase rispettivamente competente.

### **Articolo 3**

#### **Ripartizione del fondo di cui all'articolo 93 commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

1. L'80 per cento del fondo di cui all'articolo 1 è attribuito, in relazione alle funzioni espletate, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, secondo la ripartizione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90.
2. La ripartizione della quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 è effettuata dal responsabile del procedimento per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.143, Tavola Z2, in funzione del contributo professionale apportato da ciascun progettista nella suddetta fase.
3. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale costituiscono economie di bilancio.

### **Articolo 4**

#### **Disciplina del fondo di cui all'articolo 93 comma 7-quater**

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'articolo 93 comma 7- quater, rimane a disposizione del dirigente a capo della stazione appaltante che lo utilizza per:

- a) adeguare l'*hardware* e il *software* da impiegare per l'elaborazione dei progetti e per il controllo dell'esecuzione dei lavori;
- b) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti che svolgono incarichi nell'ambito delle procedure di appalto dei lavori;
- c) costituire banche dati interoperabili per il controllo delle spese sostenute e per il miglioramento della gestione complessiva delle attività svolte;
- d) sviluppare l'*e-government* e la digitalizzazione delle procedure per migliorare la trasparenza e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

### **Articolo 5**

#### **Modalità di corresponsione dei compensi**

1. La corresponsione dei compensi spettanti è effettuata con le modalità e tempi di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90.
2. Qualora intervenga la riduzione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 4, le variazioni saranno computate nelle rate di saldo. Qualora le somme pagate dovessero eccedere il dovuto ai singoli percettori, si provvederà al recupero, ai sensi di legge, di quanto indebitamente corrisposto.

3. Agli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 il progetto si intende approvato e appaltato con l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto di appalto.

4. La corresponsione dell'incentivo è disposta, previo accertamento positivo e liquidazione da parte dei responsabili delle varie fasi del procedimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti rispettivamente incaricati delle attività in fase di progettazione, affidamento ed esecuzione, ad opera dei competenti uffici della stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter quinto capoverso, il pagamento dell'incentivo in favore del beneficiario è effettuato, entro il limite massimo del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo dell'anno di riferimento, con mandati diretti di pagamento a cura della competente articolazione del Ministero della difesa che, qualora ritenuto opportuno, potrà avvalersi di un ordinatore secondario nell'ambito delle competenze dei funzionari delegati della Difesa.

## **Articolo 6**

### **Entrata in vigore**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO

Determinazione, ai sensi dell'articolo 2, del fondo per la progettazione e l'innovazione

TABELLA 1	
Grado di complessità di cui alla tabella Z1 del DM 143/2013 (G)	Aliquota fondo incentivante a%
G < 0,80	1,00 %
G >= 0,80; G < 1,20	1,50 %
G >= 1,20	2,00 %

Nel caso di progetti che prevedano più categorie di prestazioni professionali, con diversi gradi di complessità, l'aliquota a% sarà determinata effettuando una media delle relative aliquote corrispondenti ai diversi gradi di complessità, ponderata all'importo di ciascuna categoria.

In funzione dell'importo dei lavori a base di gara, è previsto un coefficiente di riduzione tra 0,60 e 1,00 così determinato:

TABELLA 2	
I = importo dei lavori a base di gara	Coefficiente di riduzione C
I <= 5 milioni di euro	1,00
I > 5 milioni di euro; I <= 20 milioni di euro	$1 - 0,20x (I - 5 \text{ milioni}) / 15 \text{ milioni}$
I > 20 milioni di euro; I <= 100 milioni di euro	$0,80 - 0,20x (I - 20 \text{ milioni}) / 80 \text{ milioni}$
I > 100 milioni di euro	0,60

Il FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE è determinato mediante la seguente formula:

$$\text{Fondo} = I \times a\% \times C$$

dove:

- I = importo lavori a base di gara
- a% = aliquota fondo incentivante di cui alla tabella 1
- C = coefficiente riduzione di cui alla tabella 2.